
Decreto federale sulla politica climatica

(controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per un clima sano [Iniziativa per i ghiacciai]»)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)»,
depositata il 27 novembre 2019²;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74a Politica climatica

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a limitare i rischi e le ripercussioni del cambiamento climatico.

² Il consumo di combustibili e carburanti fossili deve essere ridotto nella misura massima tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e compatibile con la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.

³ L'impatto sul clima delle emissioni di gas serra di origine antropica generate in Svizzera deve essere durevolmente compensato al più tardi a partire dal 2050 mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri.

⁴ La politica climatica è volta a rafforzare l'economia e la sostenibilità sociale, tiene conto della situazione delle regioni di montagna e periferiche e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l'innovazione e la tecnologia.

Art. 197 n. 12⁴

¹ RS 101

² FF 2019 7142

³ ...

12. Disposizioni transitorie dell'art. 74a (Politica climatica)

¹ La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

² La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Essa fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso.

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» non è ritirata, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

⁴ Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.